

**REGOLAMENTO (CE) N. 572/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2028/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 t. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95⁽⁴⁾, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2002/2003.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
- (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di

riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione⁽⁵⁾, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2002-31 marzo 2003, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c) e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nello stesso allegato alle lettere da d) a f).
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO

a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	674 471,000	842,000
Spagna	5 828 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 332 448,840	9 315,160
Italia	10 100 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo	1 863 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito ⁽¹⁾	14 420 829,479	181 825,521

(¹) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 188 202,403	122 228,597
Danimarca	4 454 709,217	638,783
Germania	27 769 228,612	95 587,388
Grecia	699 626,000	887,000
Spagna	6 035 564,833	81 385,167
Francia	23 844 318,264	391 479,736
Irlanda	5 386 176,780	9 587,220
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 554,000	495,000
Paesi Bassi	11 001 277,000	73 415,000
Austria	2 599 130,467	150 270,533

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Portogallo ⁽¹⁾	1 861 171,000	9 290,000
Finlandia	2 398 275,179	8 685,339
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito ⁽²⁾	14 437 481,500	172 265,500

⁽¹⁾ Eccetto Madera.⁽²⁾ Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 201 362,123	109 068,877
Danimarca	4 454 792,582	555,418
Germania	27 769 340,687	95 475,313
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	23 853 793,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 554,000	495,000
Paesi Bassi	10 994 730,000	79 962,000
Austria	2 614 482,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 860 406,000	10 055,000
Finlandia	2 398 447,939	8 555,385
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito	14 448 036,993	161 710,007

⁽¹⁾ Eccetto Madera.

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 217 914,123	109 068,877
Danimarca	4 477 069,582	555,418
Germania	27 908 664,687	95 475,313
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	24 096 151,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	269 899,000	495,000
Paesi Bassi	11 050 103,000	79 962,000
Austria	2 628 229,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 869 768,000	10 055,000
Finlandia	2 410 470,939	8 555,385
Svezia	3 316 515,000	3 000,000
Regno Unito	14 520 986,993	161 710,007

⁽¹⁾ Eccetto Madera.

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 234 466,123	109 068,877
Danimarca	4 499 345,582	555,418
Germania	28 047 988,687	95 475,313
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	24 096 151,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	271 244,000	495,000
Paesi Bassi	11 105 477,000	79 962,000
Austria	2 641 976,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 879 131,000	10 055,000
Finlandia	2 422 492,939	8 555,385
Svezia	3 333 030,000	3 000,000
Regno Unito	14 593 936,993	161 710,007

⁽¹⁾ Eccetto Madera.

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 251 018,123	109 068,877
Danimarca	4 521 622,582	555,418
Germania	28 187 312,687	95 475,313

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	24 217 330,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	272 590,000	495,000
Paesi Bassi	11 160 850,000	79 962,000
Austria	2 655 723,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 888 493,000	10 055,000
Finlandia	2 434 515,939	8 555,385
Svezia	3 349 545,000	3 000,000
Regno Unito	14 666 887,993	161 710,007

⁽¹⁾ «Eccetto Madera.»